

**Libera traduzione ICE Zagabria**

**LEGGE SUGLI INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI  
(G.U. 138/2006 del 20 dicembre 2006)**

**I DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

(1) La presente Legge disciplina gli incentivi agli investimenti delle persone fisiche e giuridiche locali e straniere che svolgono un'attività economica e trattano lo scambio di merci e servizi, allo scopo di stimolare la crescita economica, lo sviluppo e l'attuazione della politica economica della Repubblica di Croazia, nonché il suo inserimento negli scambi internazionali rafforzando la competitività dell'economia croata.

(2) Ai sensi della presente Legge, per incentivi agli investimenti si intende un sistema di misure di incentivazione agli investimenti in attività economiche nel territorio della Repubblica di Croazia nonché la creazione di nuovi posti di lavoro riferiti ai predetti investimenti,

(3) Le misure di incentivazione stabilite dalla presente Legge si riferiscono a progetti di investimento in:

- a) attività economiche di produzione e di trasformazione
- b) centri tecnologici di sviluppo ed innovazione
- c) centri strategici a supporto delle attività

(4) Le misure di incentivazione stabilite dalla presente Legge si riferiscono a progetti di investimento che garantiscono lo svolgimento di un'attività economica sicura dal punto di vista ambientale e che si prefiggono uno o più dei seguenti obiettivi:

- apporto di nuove attrezzature e tecnologie moderne;
- introduzione di nuovi processi produttivi e nuovi prodotti;
- aumento dell'occupazione e formazione professionale dei dipendenti;
- ammodernamento e miglioramento delle attività economiche;
- sviluppo di produzioni a maggior tasso di trasformazione;
- aumento delle attività economiche internazionali
- aumento delle attività economiche nelle zone della Repubblica di Croazia nelle quali la crescita economica e l'occupazione sono al di sotto della media dello Stato, conformemente alla Carta regionale dei sussidi statali;
- evoluzione dell'offerta di nuovi tipi di servizi;
- risparmio di energia;
- potenziamento dell'informatica;
- collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali;
- adeguamento dell'economia croata agli standard europei.

## Articolo 2

Alcuni termini, ai sensi della presente Legge, hanno i seguenti significati:

1. *Investimento ovvero investimento iniziale*: investimento in attività patrimoniali, apportate nella proprietà del soggetto beneficiario delle misure di incentivazione, avente un valore minimo pari al controvalore in Kune di 300.000 Euro e riferito a: costituzione di una nuova società, ampliamento della società esistente oppure avvio di attività con la quale viene apportato un cambiamento radicale al prodotto o al processo produttivo della società esistente (tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento).
2. *Beni patrimoniali*: beni tangibili e beni intangibili apportati nella proprietà del soggetto beneficiario delle misure di incentivazione, iscritti nel bilancio del soggetto beneficiario delle misure di incentivazione.
3. *Soggetto beneficiario delle misure di incentivazione*: società registrata nella Repubblica di Croazia che usufruisce delle misure di incentivazione ovvero alla quale sono concesse sovvenzioni per l'investimento iniziale. La società che intende usufruire delle predette sovvenzioni è tenuta a presentare la richiesta al Ministero dell'Economia, del Lavoro e dell'Imprenditoria, previo avvio del progetto di investimento.
4. *Sovvenzioni per investimento iniziale*: la totalità delle misure di incentivazione concesse, calcolate come percentuale del valore dell'investimento. Tale valore è stabilito in base alle spese ammissibili dell'investimento.
5. *Spese ammissibili dell'investimento*:
  - A) valore degli immobili / edifici e degli impianti / macchinari (imponibile standard). Nel settore dei trasporti le spese relative all'acquisto di equipaggiamento di trasporto (beni mobili) non possono essere incluse nelle spese ammissibili dell'investimento (imponibile standard)
  - B) le spese ammissibili dell'investimento possono comprendere determinate categorie d'investimento non tangibile (brevetti, licenze, know-how) fino ad un importo limite del 50% dell'imponibile standard nel caso di grandi imprenditori. I beni non tangibili considerati quali spese ammissibili dell'investimento devono:
    - essere utilizzati esclusivamente dal soggetto beneficiario delle misure di incentivazione
    - essere considerati patrimonio con possibilità di ammortamento
    - essere acquistati da terzi a condizioni di mercato
    - essere compresi nel patrimonio del soggetto beneficiario delle misure di incentivazione ovvero iscritti nel bilancio per almeno 5 anni
  - C) spese ammissibili per la creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento, calcolate come percentuale dello stipendio lordo per un periodo di 2 anni

6. *Intensità della sovvenzione*: ammontare dell'entità della sovvenzione espresso come percentuale delle spese ammissibili dell'investimento, ovvero come percentuale delle spese ammissibili per la creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento.

Il soggetto beneficiario delle misure di incentivazione deve assicurare come minimo il 25% delle spese ammissibili dell'investimento; tale importo non deve comprendere alcun tipo di sussidio statale ai sensi della *Legge sui sussidi statali*.

7. *Equivalente sovvenzione lordo (ESL)*: tutte le intensità delle sovvenzioni devono essere calcolate come *ESL* intese come beneficio finale derivante dalla sovvenzione, realizzato dal soggetto beneficiario, previa detrazione dell'imposta sul profitto.
8. *Intensità massima della sovvenzione*: equivalente sovvenzione lordo fino al 50% delle spese ammissibili dell'investimento maggiorato di 10 punti percentuali nel caso di incentivi agli investimenti per imprenditori di medie dimensioni, ovvero maggiorato di 20 punti percentuali nel caso di incentivazione per piccoli imprenditori, conformemente alla Carta regionale dei sussidi statali. L'intensità massima della sovvenzione rappresenta il limite superiore del totale cumulato delle sovvenzioni, ovvero la somma delle misure di incentivazione ammissibili di cui agli artt. 4,6,7,8,11 e 12 della presente Legge comprese le sovvenzioni provenienti da altre fonti. L'intensità massima della sovvenzione non deve superare l'ammontare del limite superiore dell'intensità concessa, stabilita dalla Carta regionale dei sussidi statali.
9. *Ministero*: Ministro dell'Economia, del Lavoro e dell'Imprenditoria quale Ministero competente per la materia degli incentivi agli investimenti

## II MISURE DI INCENTIVAZIONE

### *Misure di incentivazione*

#### Articolo 3

Le misure di incentivazione sono le seguenti:

1. agevolazioni fiscali
2. agevolazioni doganali
3. sovvenzione per le spese ammissibili per la creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento
4. sovvenzione per le spese ammissibili per la formazione professionale riferita all'investimento
5. misure di incentivazione per la costituzione e l'espansione di:
  - A. centri tecnologici di sviluppo ed innovazione
  - B. centri strategici a supporto delle attività
6. misure di incentivazione per grandi progetti d'investimento – progetti d'investimento di particolare interesse economico

## *Agevolazioni fiscali*

### Art. 4

(1) Per gli investimenti pari al controvalore in Kune fino a 1,5 milioni di Euro, il soggetto beneficiario di misure di incentivazione usufruirà di una riduzione dell'imposta sul profitto pari al 50% dell'aliquota prescritta per un periodo di 10 anni a decorrere dall'anno d'inizio dell'investimento, a condizione che vengano creati almeno 10 nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento entro tre anni dall'ottenimento dello status di soggetto beneficiario, ovvero dall'inizio dell'investimento.

(2) Per gli investimenti pari al controvalore in Kune da 1,5 milioni di Euro a 4 milioni di Euro, il soggetto beneficiario di misure di incentivazione usufruirà di una riduzione dell'imposta sul profitto pari al 65% dell'aliquota prescritta per un periodo di 10 anni a decorrere dall'anno d'inizio dell'investimento, a condizione che vengano creati almeno 30 nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento entro tre anni dall'ottenimento dello status di soggetto beneficiario, ovvero dall'inizio dell'investimento.

(3) Per gli investimenti pari al controvalore in Kune da 4 milioni di Euro ad 8 milioni di Euro, il soggetto beneficiario di misure di incentivazione usufruirà di una riduzione dell'imposta sul profitto pari all'85% dell'aliquota prescritta per un periodo di 10 anni a decorrere dall'anno d'inizio dell'investimento, a condizione che vengano creati almeno 50 nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento entro tre anni dall'ottenimento dello status di soggetto beneficiario, ovvero dall'inizio dell'investimento.

(4) Per gli investimenti pari al controvalore in Kune eccedenti gli 8 milioni di Euro, il soggetto beneficiario di misure di incentivazione usufruirà di una riduzione dell'imposta sul profitto pari al 100% dell'aliquota prescritta, per un periodo di 10 anni a decorrere dall'anno d'inizio dell'investimento, a condizione che vengano creati almeno 75 nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento entro tre anni dall'ottenimento dello status di soggetto beneficiario, ovvero dall'inizio dell'investimento.

(5) L'importo complessivo dell'agevolazione fiscale di cui il soggetto beneficiario di misure di incentivazione può usufruire durante il periodo di fruizione dell'agevolazione fiscale, sarà determinato nell'importo assoluto che rappresenta la differenza tra l'importo dovuto dell'imposta sul profitto in conformità alla Legge sull'imposta sul profitto e l'importo calcolato conformemente alle disposizioni della presente Legge, prendendo in considerazione l'entità massima consentita del totale delle sovvenzioni indicate nell'Art. 2 punto 8.

(6) Se il soggetto beneficiario di misure di incentivazione non dovesse soddisfare la condizione della creazione di nuovi posti di lavoro stabilita con le disposizioni di cui al presente articolo, ovvero dovesse diminuire il numero degli addetti stabilito dalle disposizioni del presente articolo, cesserà il suo diritto al godimento delle agevolazioni fiscali per tutto il periodo per il quale le stesse sono state concesse, con l'obbligo di restituzione delle utilità realizzate mediante il godimento delle agevolazioni concesse, maggiorate dell'importo degli interessi di mora.

(7) Il periodo minimo di vita del soggetto beneficiario di misure di incentivazione, ovvero la durata dell'investimento ed il mantenimento di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento è di 5 anni, ma tale periodo non decorre dall'inizio dell'usufrutto delle misure di incentivazione.

### *Struttura dell'investimento*

#### Art. 5

Nell'ammontare delle spese ammissibili dell'investimento di cui all'articolo 2, punto 5 ed all'articolo 4 della presente Legge non vengono considerati apporti che consistono in terreni, in costruzioni edili / edifici esistenti (già costruiti) ed in impianti/macchinari già precedentemente utilizzati.

### *A agevolazioni doganali*

#### Art. 6

(1) L'importazione dell'equipaggiamento, oggetto dell'investimento, è esentata dal pagamento del dazio doganale per le merci di cui ai capitoli 84, 85, 86, 87 (tranne le autovetture di cilindrata superiore ai 1500 c.c.), 88, 89, 90 della Legge sulla tariffa doganale.

(2) Le agevolazioni doganali di cui alla presente Legge cessano di valere il giorno dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione Europea.

### *Sovvenzione per le spese ammissibili per la creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento*

#### Art. 7

(1) Al soggetto beneficiario di misure di incentivazione che assicura la creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento in regioni (contee) della Repubblica di Croazia in cui il tasso registrato di disoccupazione arriva fino al 10% (in base ai dati dell'ISTAT croato per l'anno precedente) sarà concessa una sovvenzione in denaro a fondo perduto per le spese ammissibili relative alla creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento, di un'entità fino al 10% delle suindicate spese e per un importo massimo pari al controvalore in Kune di 1.500 Euro per ogni nuovo posto di lavoro.

(2) Al soggetto beneficiario di misure di incentivazione che assicura la creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento in regioni (contee) della Repubblica di Croazia in cui il tasso registrato di disoccupazione è compreso tra il 10% ed il 20% (in base ai dati dell'ISTAT croato per l'anno precedente) sarà concessa una sovvenzione in denaro a fondo perduto per le spese ammissibili relative alla creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento, dell'entità fino al 15% delle suindicate spese e per un importo massimo pari al controvalore in Kune di 2.000 Euro per ogni nuovo posto di lavoro.

(3) Al soggetto beneficiario di misure di incentivazione che assicura la creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento in regioni (contee) della Repubblica di Croazia

in cui il tasso registrato di disoccupazione supera il 20% (in base ai dati dell'ISTAT croato per l'anno precedente) sarà concessa una sovvenzione in denaro a fondo perduto per le spese ammissibili relative alla creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento, dell'entità fino al 20% delle suindicate spese e per un importo massimo pari al controvalore in Kune di 3.000 Euro per ogni nuovo posto di lavoro.

*Sovvenzione per le spese ammissibili per la formazione professionale relativa all'investimento*

Art. 8

(1) Al soggetto beneficiario di misure di incentivazione che assicura la creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento sarà concessa una sovvenzione in denaro a fondo perduto per la formazione professionale degli addetti per i nuovo posti di lavoro riferiti all'investimento.

(2) La sovvenzione per le spese ammissibili per la formazione professionale riferita all'investimento può essere concessa nelle seguenti forme:

- a) sovvenzione in caso di formazione generale: per formazione generale si intende l'acquisizione di nozioni generali da applicare sul posto di lavoro - presente o futuro - presso il soggetto beneficiario di misure di incentivazione (che è beneficiario di sovvenzioni statali). Tale tipo di formazione migliora considerevolmente la possibilità di occupazione degli addetti che possono utilizzare le nozioni acquisite anche presso altri imprenditori e per altre attività. Viene considerata quale formazione generale quella che:
- è organizzata comunemente da più singoli imprenditori di varie attività, come pure quella di cui possono usufruire gli addetti occupati presso imprenditori diversi
  - è riconosciuta, autorizzata nonché certificata dall'organo dell'amministrazione statale oppure da altri organismi ed istituzioni della Repubblica di Croazia.
- b) sovvenzione in caso di formazione particolare: per formazione particolare si intende l'acquisizione di nozioni teoriche e pratiche da applicare sul posto di lavoro - presente o futuro - presso il soggetto beneficiario di misure di incentivazione (che è fruitore di sovvenzioni statali). Tale tipo di formazione non consente, o consente solo parzialmente, l'utilizzo delle nozioni acquisite presso altri imprenditori e/o per altre attività.

(3) La sovvenzione per le spese ammissibili per la formazione professionale non deve superare l'intensità massima come segue:

- a) nel caso di formazione particolare l'intensità della sovvenzione non deve superare il 35% per grandi imprenditori, ovvero il 45% per piccoli e medi imprenditori,
- b) nel caso di formazione generale l'intensità della sovvenzione non deve superare il 60% per grandi imprenditori, ovvero l'80% per piccoli e medi imprenditori,

- c) nei casi in cui la sovvenzione comprende ambedue le forme di formazione  
– che non è possibile distinguere in base al calcolo di intensità della sovvenzione, ovvero nei casi in cui non è possibile stabilire e distinguere la tipologia generale o particolare della formazione - viene applicato il calcolo dell'intensità massima per la formazione particolare.

(4) Le spese ammissibili per la formazione professionale sono:

- a) spese per l'istruttore
- b) spese di viaggio per l'istruttore e per i formandi
- c) altre spese correnti
- d) spese di ammortamento per le attrezzature e gli apparecchi nell'ambito del loro impiego per la formazione
- e) spese di consulenza relative al progetto di formazione
- f) spese relative ai formandi fino all'ammontare di tutte le spese ammissibili di cui ai precedenti sottopunti indicati da a) ad e). Vengono considerate nel calcolo soltanto le ore di lavoro relative alla partecipazione attiva alla formazione, dopo aver detratto le ore di lavoro produttive o loro equivalente.

#### Art. 9

Nello stabilire la fondatezza delle sovvenzioni di cui agli artt. 7 ed 8 della presente Legge vanno prese in particolare considerazione le seguenti condizioni:

- il nuovo posto di lavoro ovvero la formazione devono riferirsi alla realizzazione del progetto dell'investimento iniziale. Il nuovo posto di lavoro deve essere creato quale conseguenza dell'aumentata efficacia delle capacità derivanti dall'investimento; deve essere creato durante il periodo in cui il soggetto beneficiario usufruisce di tale status e deve rimanere attivo per 5 anni a decorrere dall'apertura,
- la sovvenzione per i nuovi posti di lavoro e per la formazione riferiti all'investimento iniziale viene concessa per i nuovi posti di lavoro creati entro tre anni dall'inizio dell'investimento ovvero dall'ottenimento dello status di soggetto beneficiario,
- se il soggetto beneficiario di misure di incentivazione non dovesse mantenere i nuovi posti di lavoro stabiliti dalle disposizioni del presente articolo per almeno cinque anni dall'apertura, cesserà il suo diritto al godimento della sovvenzione per il nuovo posto di lavoro, come pure per la formazione, con l'obbligo di restituzione delle utilità realizzate mediante il godimento delle sovvenzioni concesse, maggiorate dell'importo degli interessi di mora,
- il progetto dell'investimento iniziale deve far aumentare il numero dei dipendenti occupati presso il soggetto beneficiario rispetto all'occupazione media negli ultimi dodici mesi; ovvero, dal numero lordo di posti di lavoro creati in un determinato periodo, va sottratto il numero di posti di lavoro sospesi nello stesso periodo.

## Mezzi per l'incentivazione

### Articolo 10

(1) Le sovvenzioni in denaro a fondo perduto per gli incentivi di cui agli art. 7 ed 8 della presente Legge vengono assicurati dal budget dello Stato nel capitolo di spesa del Ministero.

(2) Il Ministero è obbligato a tenere evidenza delle sovvenzioni in denaro concesse, e relative agli artt. 7 ed 8 della presente Legge.

*Misure di incentivazione per la costituzione e l'espansione di centri tecnologici di sviluppo ed innovazione e di centri strategici a supporto delle attività*

### Art. 11

(1) In caso di progetti di costituzione ed espansione di centri tecnologici di sviluppo ed innovazione e di centri strategici a supporto delle attività verranno concesse sovvenzioni per i seguenti tipi di progetti:

A) CENTRI TECNOLOGICI DI SVILUPPO ED INNOVAZIONE – sviluppo ed innovazione di prodotti e processi produttivi ad alta tecnologia che consentono l'utilizzo di attività di sviluppo ed innovazione volti all'ottimizzazione della produzione e che hanno influenza su:

- modifiche del prodotto,
- serie produttive,
- processi produttivi
- tecnologie produttive

(B) CENTRI STRATEGICI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ

*1. Centri per i rapporti con i clienti*

Tutti i tipi di *call center*, centri di contatto multimediali ed altri tipi di centri di contatto con i clienti destinati alla fornitura di supporto tecnico ed alla risoluzione dei problemi dei clienti

*1. Centri di attività comuni*

Orientati allo scorporo o alla concentrazione delle attività corporative delle compagnie multinazionali quali: finanza, contabilità, marketing, sviluppo di risorse umane e di tecnologie informatiche.

*2. Centri per la logistica e la distribuzione*

Orientati alla costituzione di centri per la logistica e la distribuzione ad alta tecnologia che consentono: il trasporto intermodale della merce, lo stoccaggio della merce, l'imballaggio e la manipolazione della merce al fine di migliorare notevolmente le operazioni logistiche e distributive nell'ambito dei processi di lavoro nonché le forniture di beni a clienti nazionali ed internazionali

### 3. Centri informativi e di comunicazione

- sviluppo ed applicazione di sistemi informativi a livelli societari
- scorporo della gestione di sistemi informativi
- sviluppo di centri operativi per le telecomunicazioni e sistemi in rete

### 4. Centri per lo sviluppo di software

- sviluppo ed applicazione di nuove soluzioni di software per clienti locali ed esteri

(2) Per progetti di costituzione ed espansione di centri tecnologici di sviluppo ed innovazione, oltre alle misure di incentivazione previste dalla presente Legge, al soggetto beneficiario sarà concesso un aumento della sovvenzioni per le spese di creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento pari al 50% degli importi prescritti dall'art. 7 della presente Legge.

(3) Per progetti di costituzione ed espansione di centri strategici a supporto delle attività, oltre alle misure di incentivazione previste dalla presente Legge, al soggetto beneficiario sarà concesso un aumento della sovvenzioni per le spese di creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento pari al 25% degli importi prescritti dall'art. 7, commi 1, 2 e 3 della presente Legge.

(4) Per progetti di costituzione ed espansione di centri tecnologici di sviluppo ed innovazione, sarà concessa la sovvenzione in denaro a fondo perduto per beni patrimoniali (ovvero per l'acquisto di attrezzature per il predetto centro), dell'ammontare fino al 5% di spese reali ammissibili per l'acquisto di attrezzature, per un importo massimo del controvalore in Kune fino a 0,5 milioni di Euro, a condizione che le attrezzature acquistate siano di alta tecnologia (*high-tech*).

(5) La sovvenzione in denaro a fondo perduto di cui al comma 4 del presente articolo viene assicurata dal budget dello Stato nel capitolo di spesa del Ministero.

### *Misure di incentivazione per grandi progetti d'investimento – progetti d'investimento di particolare interesse economico*

#### Art. 12

(1) Nel caso di grandi progetti d'investimento di particolare interesse economico viene preso in considerazione:

- l'ammontare dell'investimento e l'importanza dello stesso per lo sviluppo economico complessivo e per l'occupazione
- lo sviluppo regionale omogeneo
- lo sviluppo delle regioni in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale
- lo sviluppo del comparto produttivo in cui viene effettuato l'investimento

(2) Per grandi progetti d'investimento ovvero per progetti d'investimento di particolare interesse economico vengono considerati i progetti d'investimento che si riferiscono ad un'attività economica rilevante quale per es. la costruzione di una nuova fabbrica o di un impianto industriale, l'avvio di una nuova attività economica, lo sviluppo di nuove tecnologie il cui valore conferito in attività patrimoniali del soggetto beneficiario delle misure di incentivazione è pari al controvalore minimo in Kune croate di 15 milioni di € a condizione che vengano creati almeno 100 nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento a decorrere dalla scadenza del primo anno dell'investimento.

(3) Per i grandi progetti d'investimento in contee della Repubblica di Croazia in cui il tasso registrato di disoccupazione supera il 20% (in base ai dati dell'ISTAT croato per l'anno precedente), oltre le misure di incentivazione di cui alla presente Legge, al soggetto beneficiario di tali misure sarà concessa una sovvenzione in denaro a fondo perduto dell'entità fino al 5% delle spese ammissibili in attività patrimoniali, e precisamente per:

- spese di costruzione della nuova fabbrica o dell'impianto industriale
- spese per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la produzione

per un importo massimo complessivo pari al controvalore in Kune fino ad un milione di Euro, a condizione che l'investimento in macchinari ed attrezzature ammonti come minimo al 40% del valore totale dell'investimento e che come minimo il 50% di attrezzature e macchinari acquistati sia di alta tecnologia.

(4) Per i grandi progetti d'investimento di cui al comma 2 del presente articolo la cui realizzazione prevede (sempre riferita all'investimento) la costruzione di nuove infrastrutture o la ricostruzione e l'ampliamento di quelle esistenti, sarà concessa una sovvenzione in denaro a fondo perduto dell'entità fino al 5% delle spese ammissibili per la costruzione di nuove infrastrutture o ricostruzione ed ampliamento di quelle esistenti per un importo massimo pari al controvalore in Kune fino a 0,5 milioni di Euro.

(5) Le sovvenzioni in denaro a fondo perduto di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo vengono assicurate dal budget dello Stato nel capitolo di spesa del Ministero.

(6) Le intensità massime del totale cumulato delle sovvenzioni per i grandi progetti d'investimento, a seconda del valore dell'investimento, sono le seguenti:

- per la parte dell'investimento pari al controvalore in Kune fino a 50 milioni di Euro, l'intensità massima della sovvenzione è pari al 100% del limite superiore delle spese ammissibili stabilite dalla Carta Regionale dei Sussidi Statali;
- per la parte dell'investimento pari al controvalore in Kune compreso tra 50 milioni di Euro e 100 milioni di Euro, l'intensità massima della sovvenzione è pari al 50% del limite superiore delle spese ammissibili stabilite dalla Carta Regionale dei Sussidi Statali;
- per la parte dell'investimento pari al controvalore in Kune eccedente 100 milioni di Euro, l'intensità massima della sovvenzione è pari al 34% del limite superiore delle spese ammissibili stabilite dalla Carta Regionale dei Sussidi Statali.

## Autorizzazione e vigilanza

### Art. 13

(1) Le persone giuridiche intenzionate ad usufruire delle misure di incentivazione ai sensi della presente Legge presentano la richiesta per l'ottenimento dello status di soggetto beneficiario di misure di incentivazione ovvero la richiesta per la concessione del beneficio delle misure di incentivazione. La richiesta va presentata al Ministero prima dell'inizio dell'investimento.

(2) In base alla richiesta presentata il Ministero - in collaborazione con il Ministero delle Finanze, con gli altri Ministeri competenti per l'investimento di cui trattasi e con altri organismi competenti per gli incentivi agli investimenti - valuterà se tale richiesta è conforme alle disposizioni della presente Legge, e della sua valutazione informerà il richiedente, ovvero provvederà a rilasciargli il certificato sullo status di soggetto beneficiario di misure di incentivazione al più tardi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

(3) L'Agenzia per la Promozione delle Esportazioni e degli Investimenti come pure le altre persone giuridiche competenti per la promozione e l'incentivazione degli investimenti nelle unità delle amministrazioni locali, prestano alle persone giuridiche interessate ad usufruire delle misure di incentivazione ai sensi della presente Legge, l'assistenza amministrativa, professionale e tecnica nella redazione della richiesta di cui al punto 1 del presente articolo.

(4) Onde poter rilevare e stabilire l'intensità massima delle sovvenzioni concesse il Ministero è autorizzato a richiedere agli altri Ministeri competenti e agli altri organismi preposti alla concessione delle sovvenzioni i dati su tutti i sussidi statali ai sensi della *Legge sui sussidi statali*.

(5) I soggetti beneficiari di misure di incentivazione sono tenuti, durante il periodo di godimento di tali misure di incentivazione, a presentare per iscritto al Ministero e al Ministero delle Finanze – Direzione Fiscale un rapporto annuale sull'utilizzo delle misure.

(6) I rapporti annuali di cui al comma 5 del presente articolo vengono presentati insieme alla dichiarazione dell'imposta sul profitto nei termini prescritti dalla Legge sull'imposta sul profitto

(7) Qualora il soggetto beneficiario di misure di incentivazione e di agevolazioni fiscali e doganali non dovesse presentare tale rapporto entro il termine stabilito dal comma 6 del presente articolo, cesserà il suo diritto al godimento delle misure di incentivazione concesse ed il suo status di soggetto beneficiario.

(8) Il contenuto obbligatorio della richiesta per l'ottenimento dello status di soggetto beneficiario di misure di incentivazione ed i relativi formulari standard, la procedura della presentazione della richiesta, della concessione e del godimento delle misure di incentivazione della presente Legge nonché il contenuto del rapporto di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo vengono stabiliti mediante un decreto del Governo della Repubblica di Croazia su proposta del Ministero.

(9) Il Ministero in collaborazione con il Ministero delle Finanze – Direzione Fiscale ed altri Ministeri competenti, esegue controlli e verifiche presso il soggetto beneficiario delle misure di incentivazione, relativi all'utilizzo delle misure di incentivazione, allo scopo di individuare e sanzionare eventuali irregolarità e illegalità.

(10) Il Ministero è competente per l'attività di vigilanza del godimento delle misure di incentivazione di cui agli articoli 7,8,11,e 12 della presente Legge, mentre per la vigilanza del godimento delle misure di incentivazione di cui all'articolo 4 ed all'articolo 6 della presente Legge è competente il Ministero delle Finanze.

### III DISPOSIZIONI PENALI

#### *Disposizioni penali*

#### Art. 14

(1) Il soggetto beneficiario delle misure di incentivazione sarà punito con un'ammenda da Kune 100.000,00 a Kune 1.000.000,00 nel caso in cui:

- non proceda all'impiego dei conferimenti di misure di incentivazione conformemente alle disposizioni degli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 della presente Legge;
- non presenti, al Ministero e Ministero delle Finanze – Direzione Fiscale , il rapporto scritto sull'utilizzo delle misure di incentivazione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5 della presente Legge.

(2) Per la trasgressione di cui al comma 1 del presente articolo verrà punita anche la persona responsabile del soggetto beneficiario delle misure di incentivazione, con un'ammenda da Kune 10.000,00 a Kune 100.000,00.

### V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 15

(1) Il Governo della Repubblica di Croazia è obbligato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, ad emanare un decreto legge di cui all'articolo 13, comma 8 della presente Legge.

(2) Con l'entrata in vigore della presente Legge cessa di essere vigente la Legge sugli incentivi agli investimenti pubblicata sulla G.U. 73/2000.

(3) Le società che usufruiscono delle misure di incentivazione, di agevolazioni fiscali e doganali in base alla Legge sugli incentivi agli investimenti pubblicata sulla G.U. 73/2000, mantengono il diritto di utilizzo delle misure di incentivazione, delle agevolazioni fiscali e doganali concesse fino allo scadere del periodo per il quale sono state concesse.

## Articolo 16

La presente Legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Pos.: 404-01/06-01/01  
Zagabria, 8 dicembre 2006

PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA  
Il Presidente del Parlamento  
della Repubblica di Croazia Croato

Vladimir Šeks, f.to

***Non è possibile garantire l'esatta rispondenza della traduzione del testo del provvedimento normativo reso disponibile in linea con quello in lingua croata ufficialmente adottato. Non accettiamo responsabilità legali o di altro tipo per eventuali errori oppure omissioni. Ai fini legali l'unico testo valido resta quello pubblicato a mezzo stampa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Croazia n. 138/2006 del 20 dicembre 2006.***